

L'onorevole Prampolini, insieme con gli onorevoli Turati, Sichel, Graziadei, Mancini Ettore, Treves, Merlani, Bonomi Ivanoe, Giulietti, Rondani, Canepa, Beltrami e Berenini, aveva proposto la soppressione di quest'articolo...

PRAMPOLINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 17.

(È approvato).

Art. 18.

« Ogni cinque anni sarà, a cura del Ministero dell'interno, riveduta e pubblicata la farmacopea ufficiale. Ad essa saranno allegati:

a) l'elenco dei prodotti iscritti nella farmacopea stessa, la vendita dei quali è libera a tutti senza restrizioni;

b) l'elenco dei prodotti iscritti nella farmacopea, che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico sotto l'osservanza delle speciali condizioni e restrizioni da determinarsi nel regolamento, con la indicazione delle quantità minime di vendita.

« Le contravvenzioni alle indicazioni di tale elenco e alle norme che saranno in proposito stabilite dal regolamento verranno punite con ammenda fino a lire 100.

« Ogni due anni a cura del Ministero dell'interno saranno pubblicate:

1° la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico;

2° la tariffa dei medicinali per la somministrazione ai poveri prevista dallo articolo 36 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636 ».

A quest'articolo l'onorevole Cermenati ed altri deputati hanno proposto l'emendamento seguente:

« Nella lettera a) dopo le parole: l'elenco dei prodotti, aggiungere: e delle specialità medicinali.

« Cermenati, Dell'Acqua, Celesia, Parodi, Paniè ».

L'onorevole Cermenati ha facoltà di svolgerlo.

CERMENATI. Ho presentato, con altri colleghi, quest'emendamento all'articolo 18 e quell'altro, che ne è conseguenza, all'articolo 19, pel dubbio che è sorto circa il significato preciso della parola: *prodotti*.

Se questa parola, come mi diceva stamane l'onorevole presidente del Consiglio, ha un significato generico che comprende

ogni cosa che possa essere venduta liberamente o con determinate condizioni anche dai non farmacisti (s'intende senza pericolo di sorta per la salute pubblica), e quindi contempla anche quelle *specialità* che non contengono principi velenosi, che sono di uso comune e che rispondono ai bisogni dell'igiene, allora il mio emendamento non ha ragion d'essere.

Ma, se invece al vocabolo *prodotti* s'intende di dare, come taluno opina, un significato ristretto, specifico, per escludere dallo elenco anche quelle sostanze la cui vendita non richiede speciali cautele, ma dovrebbe viceversa essere più larga ed incoraggiata, in vista appunto del valore igienico che esse hanno (sostanze che possono anche assumere in commercio la qualifica di specialità medicinali, senza per altro entrare nel novero di quelle specialità veramente medicinali che l'articolo 19 contempla, perchè non aventi la caratteristica di medicinali a forma e dose di medicamento), allora il mio emendamento può stare, e torna opportuno.

Opportuno, perchè, se anche non sarà accettato, come stamane in Commissione mi fu categoricamente detto, potrà almeno provocare dal ministro proponente una spiegazione tranquillizzante circa il significato delle parole: *prodotti e specialità medicinali*.

Prego quindi la cortesia dell'onorevole presidente del Consiglio di volermi significare se dagli elenchi, di cui è parola nei commi a e b di questo articolo, s'intendano *a priori* escluse tutte le *specialità*, comprese tutte le sostanze innocue, anzi igieniche, come le acque minerali, naturali ed artificiali, l'elisir di camomilla, le polveri di Wicky, le emulsioni, i dentifrici, i saponi disinfettanti, e via discorrendo, o se invece tali specialità medicinali ed igieniche saranno ritenute di libera vendita, in omaggio, poichè qui non è più in giuoco la incolumità dei cittadini, alla libertà di commercio e nell'interesse dei consumatori.

E lo prego anche di dirmi se, quelle *specialità* che fossero costituite dalla unione, combinazione, o associazione che dir si voglia, dei prodotti contemplati negli elenchi a e b, saranno parimenti, come è logico supporre, ritenute vendibili anche dai non farmacisti.

Se due o più prodotti sono di vendita permessa anche ai non farmacisti, è implicito che si possa pure consentire la vendita del prodotto che risulta dalla loro combinazione.